



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Fiscalità d'Impresa**

Roma, 31/05/2022

Prot. 0004318

Com. n. 30

**Oggetto: Bonus tessile, moda e accessori – Scadenza del 10 giugno 2022 per la presentazione delle domande.**

Come anticipato con la nostra nota informativa n. 17 del 9 maggio 2022, c'è tempo sino al **10 giugno 2022** per trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni di accesso al c.d. "bonus moda", istituito dall'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio") e, da ultimo, modificato dall'articolo 10-sexies del D.L. n. 21/2022 (decreto "Taglia prezzi"), **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.**

Come noto, si tratta del credito d'imposta per sostenere le imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per effetto del succitato articolo 10-sexies del D.L. 21/2022, **il credito di imposta può essere utilizzato, in compensazione, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione**, anziché nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione come previsto dalla norma istitutiva.

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale "incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino", al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La suddetta comunicazione va inviata, esclusivamente, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**, con riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.**

Il credito è riconosciuto esclusivamente nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Si ricorda, che con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 (di cui alla nota informativa n. 16 del 2 maggio 2022 del Settore Credito, Incentivi E Politica Di Coesione) è stato approvato il modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del "Temporary Framework (TF)".

Alla luce del suddetto modello e con riferimento alla comunicazione da presentare **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata aggiornato il modello relativo al bonus moda in oggetto.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto "sostitutivo" dell'autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l'apposito modello recentemente approvato).

Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche alla comunicazione:

- introduzione di appositi campi per indicare l'importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;
- adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);
- introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l'agevolazione, a seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo dell'agevolazione operata dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Responsabile  
*Dott. Vincenzo De Luca*